

COMUNE DI LANDRIANO

Provincia di Pavia



ORDINANZA SINDACALE

Numero 14 Del 24-03-2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIUSURA DELLA "CASA DELL'ACQUA" PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA PUBBLICA-

IL RESPONSABILE DELL'ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge N. 6 del 23 Febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il DPCM 8/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare il punto 2) dell'art. 1 del del DPCM 11 marzo 2020, ove si prevede che "*Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) (...)*";

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO altresì che il succitato DPCM 8 Marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale,

di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATA perciò la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, richieste dai competenti enti deputati alla tutela della salute;

RICHIAMATO l'art. 1 del DPCM 11 Marzo 2020 ove si dispone che: "...sono sospese la attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro".

RITENUTO altresì necessario evitare assembramenti e movimenti verso la "casa dell'acqua" per l'erogazione dell'acqua pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 4 e 5, anche in quanto richiamato dagli artt. 2 e 3 del D.L. 23 febbraio 2006;

VISTA la comunicazione da parte del GRUPPO CAP relativamente alla chiusura della casa dell'acqua seguito al DPCM 22/03/2020;

ORDINA

a far data dal 24 Marzo 2020 e fino a provvedimento di revoca:

- la chiusura dei punti di erogazione delle acque pubbliche potabili (comunemente denominati "casa dell'acqua") di via Bertolt Brecht e di Via Marchesona.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale ed i mezzi di comunicazione.

AVVERTE

- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- Che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste
- Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;

INCARICA

Tutti gli organi di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente atto sia comunicato a:

- Corpo Polizia Municipale di Landriano
- Comando Stazione Carabinieri di Landriano
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pavia
- ATS – Dipartimento di Sanità Pubblica di Pavia

Landriano, li 24-03-2020

Il Responsabile del ORDINANZA SINDACALE
LUIGI SERVIDA

Atto firmato digitalmente in ai sensi dell'art. 82/2005 e norme collegate

N. 231 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 24-03-2020 al 08-04-2020

Data, 24-03-2020

Il Responsabile del servizio

ESTER GANINI

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 82/2005 e norme collegate